



Estratto dal **REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO**

Riferimenti normativi:

- Nota MIUR prot. n 3602/PO del 4 luglio 2008
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria”
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D.P.R n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”
- D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e regolamento attuativo D.M.305/2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione”
- Vademecum del garante della privacy per la scuola

TITOLO IV NORME DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

Capo I - I diritti degli studenti

Art. 29. Principi generali

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione finalizzato alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, attraverso il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva ed allo sviluppo del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale degli studenti.
2. Gli studenti hanno diritto:
 - ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee;
 - alla continuità dell'apprendimento ed ad essere guidati alla scoperta e alla valorizzazione delle proprie inclinazioni;
 - a vivere in un ambiente che favorisca la solidarietà fra i suoi componenti;
 - a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - ad esercitare autonomamente la scelta tra le attività integrative e facoltative offerte dalla scuola;
 - ad usufruire di iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio;
 - all'accoglienza, al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza;
 - alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - alla disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - ai servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
 - ad eleggere due rappresentanti per il Consiglio di classe, quattro rappresentanti per il Consiglio d'Istituto e due rappresentanti per la Consulta provinciale degli Studenti.

Art. 30. Assemblee degli studenti

1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.
3. Le assemblee di classe dovranno essere indette dai rappresentanti di classe eletti o dalla maggioranza degli studenti della stessa classe. La richiesta, salvo sempre il verificarsi di



situazioni di particolare gravità, dovrà essere presentata alla dirigenza (DS o suo delegato) con un anticipo di almeno cinque giorni e dovrà recare le firme, per presa conoscenza, degli insegnanti nelle cui ore è prevista l'assemblea e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese e per la durata massima di due ore; assemblee più brevi, di una sola ora, possono essere indette qualora gli studenti ritengano questo tempo sufficiente ad esaurire l'o.d.g; l'assemblea di classe non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno e nelle stesse ore.

In merito al potere d'intervento degli insegnanti alle assemblee, si ricorda che essi dovranno parteciparvi almeno per la prima volta per le classi prime; si sottolinea che la responsabilità dell'ordine e della disciplina è a loro carico, anche se la gestione è riservata agli studenti.

I docenti responsabili sono autorizzati allo scioglimento in caso di comportamenti non corretti o contrari al regolamento di istituto.

Oltre al modulo per la richiesta, va redatto su un altro modulo sempre reperibile in segreteria o sul sito della scuola, il verbale dell'assemblea, condizione necessaria perché sia concessa l'assemblea successiva.

Per eventi gravissimi e improvvisi, potrà essere richiesta un'assemblea di classe straordinaria, una sola volta nel corso dell'anno.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

4. L'Assemblea dei rappresentanti di classe costituisce il Comitato Studentesco, il cui compito è prevedere un calendario delle attività studentesche da sottoporre all'approvazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il Comitato studentesco è presieduto dai rappresentanti di Istituto degli studenti. Le assemblee del Comitato Studentesco sono convocate dai rappresentanti di Istituto oppure dalla maggioranza dei rappresentanti di classe.

La richiesta di convocazione del Comitato Studentesco dovrà essere presentata alla Dirigenza con un congruo preavviso (non inferiore a 5 giorni), affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

Il comitato studentesco a maggioranza dei suoi componenti, o il 10% degli studenti, possono chiedere al Dirigente Scolastico la convocazione di un assemblea d'istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità ed accessibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

La richiesta deve essere fatta in forma scritta e inoltrata alla presidenza almeno quindici giorni prima della data fissata. Essa deve contenere l'elenco dei punti che verranno discussi durante l'assemblea.

5. Le assemblee del comitato studentesco o di Istituto potranno svolgersi per la durata di una giornata scolastica al mese (con l'eccezione dei mesi di settembre, maggio, giugno).
6. Le assemblee del comitato studentesco o di Istituto devono prevedere la possibilità di partecipazione degli studenti della sede centrale e della sede di Porlezza. Tale partecipazione potrà essere in presenza o in remoto utilizzando le modalità della videoconferenza.
7. I luoghi dell'assemblea devono essere compatibili con la sorveglianza; per il corretto svolgimento dell'assemblea è richiesta la costituzione di un comitato di sorveglianza composto dagli stessi studenti.
8. Alle assemblee del comitato studentesco o di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all'anno.
9. Alle assemblee degli studenti possono assistere, oltre al dirigente scolastico o i suoi delegati, i docenti che lo desiderino, anche in nome dell'obbligo di vigilanza. Il Dirigente Scolastico ed i docenti delegati alla sorveglianza sono autorizzati a sciogliere l'assemblea nel caso di comportamenti non corretti, o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea o che violino i regolamenti di Istituto o in presenza di imprevisti che possano pregiudicare la riuscita delle iniziative.
E' prassi dell'istituto che gli insegnanti nelle cui ore si svolge l'assemblea esercitino la sorveglianza dall'esterno dell'aula.
10. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.



11. Agli studenti e ai loro genitori previa autorizzazione della presidenza, è concessa l'utilizzazione delle aule in orario extrascolastico per seminari o riunioni aventi carattere culturale, in relazione alle problematiche della vita scolastica.
A tali riunioni è permessa la partecipazione delle altre componenti della scuola.

Art. 31. Diritto di affissione

1. Gli studenti hanno diritto ad uno spazio per l'affissione di manifesti, articoli di stampa e di altre comunicazioni, purché aventi contenuto non contrario al codice penale.
2. La durata delle affissioni è di cinque giorni.

Art. 32. Diritto alla valutazione trasparente e tempestiva

1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
2. Lo studente ha diritto di conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate, immediatamente per le verifiche orali e, di norma, non oltre il quindicesimo giorno dallo svolgimento per quelle scritte.
3. Le valutazioni vengono riportate dai docenti in tempo reale sul registro elettronico; le pagelle alla fine di ogni periodo scolastico sono consultabili e scaricabili dal registro elettronico.
4. Lo studente ha diritto di motivare in forma corretta e rispettosa ai docenti e alla Presidenza le sue osservazioni e considerazioni in merito alle valutazioni.

Art. 33. Diritto alla riservatezza

1. In accordo con la normativa di riferimento del trattamento dei dati, la scuola non è tenuta a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti, per il perseguimento delle proprie specifiche finalità istituzionali. Le famiglie e gli studenti hanno diritto ad essere informati sui dati personali conservati e sul loro utilizzo, oltre a poterli far rettificare se erronei, incompleti o non aggiornati, tramite richiesta scritta al DS. I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.
2. Durante le attività di lezione è proibito l'uso di telefoni cellulari e di qualunque apparecchiatura per l'invio e ricezione di messaggi scritti ed orali a carattere personale, da parte di docenti, studenti e personale; in particolare, durante l'esecuzione delle verifiche scritte, a discrezione del docente, può essere richiesta la consegna delle apparecchiature.
Per quanto riguarda gli studenti, nel caso in cui i docenti verificassero l'uso di tali strumenti nel corso delle lezioni, sono autorizzati al ritiro degli stessi. A seguito di ritiro di cellulari o di strumenti che contengono informazioni private, al fine di garantire il rispetto della legislazione che tutela la privacy dei dati personali, il docente chiederà all'alunno di spegnere l'apparecchio. Lo strumento sarà chiuso in busta sigillata e consegnata al dirigente o al personale dell'ufficio alunni che la conserverà in luogo sicuro. La riconsegna degli strumenti ritirati sarà fatta solo al termine dell'attività didattica giornaliera. Nel caso di recidiva saranno assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dell'alunno.
3. Poiché la scuola promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie ai fini didattici, per il tempo stabilito e sotto costante controllo, gli insegnanti possono autorizzare l'uso delle apparecchiature elettroniche da parte degli studenti durante le lezioni, ad esempio per consultare libri elettronici o testi online e per produrre copia dei compiti in classe.
4. La registrazione audio-video delle lezioni può avvenire previo accordo con le persone coinvolte.
5. Non è consentita la diffusione immagini, video o foto sul web, se non con il consenso delle persone riprese; la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone fa incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie ed anche, nei casi più gravi, in reati perseguibili penalmente.

Art. 34. Diritto alla consultazione



1. I rappresentanti di classe partecipano alle riunioni del Consiglio di classe fornendo il loro contributo in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
2. I rappresentanti d'istituto partecipano ai lavori del Consiglio d'istituto e/o della Consulta provinciale, diffondendo le informazioni sulle delibere e decisioni adottate agli studenti dell'istituto.
3. Gli studenti possono esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

Capo II - I doveri degli studenti

Art. 35. Doveri inerenti al processo educativo

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi. Devono mantenere in qualsiasi occasione e in ogni momento della vita scolastica un atteggiamento corretto e coerente con i principi ed i valori della carta costituzionale e della convivenza civile.
3. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. È assolutamente vietato sporcare, lasciare rifiuti per terra, consumare bevande e cibi durante le lezioni.
4. Gli studenti si presentano a scuola con il materiale didattico occorrente per tutte le attività da svolgere in classe, nei laboratori e in palestra.
5. Gli studenti tengono in ordine gli oggetti personali e portano a scuola solo quelli utili alla loro attività di studio
6. Gli studenti informano i genitori dei risultati scolastici e delle proprie mancanze.
7. Gli studenti conservano con cura il libretto delle assenze, portandolo sempre con sé.
8. In caso di smarrimento si può richiedere un duplicato in segreteria, dopo aver regolarmente denunciato al D.S. l'avvenuto smarrimento. La richiesta di un ulteriore libretto è necessaria anche nel caso in cui vengano esauriti i tagliandi relativi a assenze, ritardi etc.
9. Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e consono al contesto ed all'attività scolastica; in modo particolare:
 - In palestra l'accesso è consentito solo con tuta da ginnastica oppure con pantaloncini e maglietta, scarpe ad uso esclusivo della palestra.
 - Per il laboratorio dell'indirizzo alberghiero è richiesto l'abbigliamento professionale specifico indicato dai docenti all'inizio dell'anno scolastico.

Ogni mancanza relativa ai due punti precedenti, deve essere segnalata sul registro di classe e verrà considerata ai fini dell'attribuzione del voto di condotta.

10. Gli studenti hanno il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte da avanzare nel corso delle riunioni degli organi collegiali in forma verbale o scritta.

Art. 36. Utilizzo e conservazione del patrimonio scolastico

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall'istituto e dalle leggi dello Stato.
2. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza e dai regolamenti dei singoli laboratori e della palestra, e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
3. Gli studenti rispettano e fanno rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studiano e lavorano; collaborano (nei limiti delle loro possibilità) a renderlo confortevole ed accogliente.
4. Gli studenti risarciscono i danni, anche involontari (dovuti a negligenza), causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature della scuola.
5. L'istituto non risponde in alcun modo di beni preziosi e oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il verificarsi di fatti incresciosi (furti, danneggiamenti, etc.).



6. All'inizio di ogni anno scolastico, la classe prende atto (compilando l'apposito modulo di consegna) dello stato dell'aula, dei suoi arredi, delle suppellettili e delle dotazioni, facendosi carico di garantirne la buona conservazione.
Eventuali guasti o danneggiamenti dovuti ad usura o ad incidenti involontari saranno riparati a carico della scuola senza alcun addebito per gli studenti.
Nell'eventualità che i guasti o danneggiamenti non siano accidentali, ma dovuti a negligenza o vandalismo, sarà richiesta la riparazione a carico dei diretti responsabili o comunque degli utenti abituali. Tali comportamenti sono punibili anche ai sensi dell'art. 635 punto 3) c.p. (danneggiamento aggravato).
Inoltre è competenza del Consiglio di classe decidere gli opportuni provvedimenti disciplinari.
7. All'inizio dell'anno scolastico verrà stabilita dal docente coordinatore della classe una "pianta" per ogni aula normale o speciale. La pianta della classe potrà essere modificata su richiesta motivata di un docente o degli alunni solo previo accordo tra i docenti della classe. La disposizione materiale dei banchi potrà essere diversa da quella tradizionale col parere favorevole di tutti i docenti della classe, sentito il personale non docente interessato.

Art. 37. Doveri di osservanza del divieto di fumo

1. Gli studenti sono tenuti ad osservare, come chiunque si trovi in istituto, il divieto di fumo.
2. Le norme sul divieto di fumo perseguono l'obiettivo di prevenzione delle dipendenze e di una formazione di stili di vita sani e corretti e sono destinate a tutto il personale, agli studenti e a coloro che frequentano, a qualunque titolo, anche occasionalmente, l'istituto.
3. Tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, sono soggetti al divieto di fumo. E' vietato uscire fuori dalla scuola per fumare durante l'orario scolastico.
4. Per garantire il rispetto del divieto di fumo l'istituto predispone le modalità organizzative per garantire la necessaria sorveglianza. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente (tra cui D.L. n. 104 del 12 settembre 2013; L. n. 584 dell'11 novembre 1975).

Art. 38. Doveri di osservanza del divieto di utilizzo e di introduzione di materiale non didattico

1. È fatto divieto agli studenti di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinenti alle finalità educative della scuola.
In particolare è vietato portare con sé coltelli, strumenti o qualsiasi altro oggetto che possa essere usato come arma impropria.
2. È altresì vietato l'uso di apparecchiature elettroniche, durante le ore di lezione, non espressamente autorizzato da parte dell'insegnante.
3. E' vietato fare registrazioni audio, filmare e fotografare ambienti, oggetti e persone all'interno e nelle immediate adiacenze dell'Istituto senza precedente richiesta al Dirigente Scolastico e sua autorizzazione.
4. È assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo bevande alcoliche e/o sostanze illegali in tutta l'area dell'istituto.
5. Oltre agli inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all'autorità competente in materia.

Capo III - Norme sulla frequenza

Art. 39. Frequenza

1. Un impegno nella frequenza assidua all'attività didattica da parte di docenti e studenti, oltre che un obbligo preciso, è indice di partecipazione attiva al dialogo educativo.
2. Al suono della prima campanella gli alunni devono trovarsi ai propri posti nelle aule, nei laboratori o nei reparti in cui è programmata l'attività scolastica. Solo per motivi legati ai mezzi di trasporto, in considerazione della collocazione territoriale dell'istituto, o per altri gravi motivi (che devono avere carattere di eccezionalità), potrà accedervi entro il limite massimo di 10 minuti dopo il suono della campanella che segnala l'inizio effettivo delle lezioni; tale ritardo verrà segnalato sul registro elettronico di classe dal docente della prima ora di lezione, ma non vi sarà obbligo di giustificazione scritta da parte della famiglia.



3. Il ritardo oltre tale orario comporta l'entrata per la seconda ora di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, con l'obbligo della successiva giustificazione scritta. Gli alunni, in attesa di essere ammessi in aula al suono della campana successiva, rimarranno nella saletta accanto alla vicepresidenza (nella sede) e open space (sede di Porlezza). In caso di ritardi frequenti sarà cura del coordinatore di classe informare per iscritto le famiglie.
4. Di norma, non è consentito entrare dopo l'inizio della seconda ora di lezione; casi particolari, dovuti a motivi eccezionali (visite mediche, ospedaliere...) devono essere preventivamente comunicate dalle famiglie alla scuola. Altri casi particolari di ritardo, dopo la prima ora di lezione, dovranno essere confermati dai genitori, entro l'inizio della terza ora. Casi singoli saranno valutati dalla Presidenza per i provvedimenti conseguenti.
5. Nelle prime due ore di lezione e nell'ora seguente l'intervallo non è, di norma, consentito in alcun modo di uscire dall'aula. Nel corso delle successive ore di lezione lo studente non può lasciare l'aula, neanche per breve tempo, senza il permesso dell'insegnante responsabile.
6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'aula al cambio dell'ora, salvo autorizzazione dell'insegnante che subentra.
7. Lo spostamento degli alunni dell'intera classe da un locale ad un altro dell'Istituto deve essere effettuato in ordine, in silenzio e il più celermente possibile e dovrà essere sempre accompagnato dal docente o dal personale A.T.A..
8. E' facoltà dei docenti concedere agli alunni il permesso di temporaneo allontanamento dall'aula per potersi recare ai servizi. Tale permesso non può essere concesso a più di un alunno per volta e solo per tempo strettamente necessario. In prossimità della fine dell'ora di lezione il permesso deve essere chiesto all'insegnante dell'ora successiva.

Art. 40. Assenze e giustificazioni

1. Lo studente che per qualsiasi motivo, è stato assente dalle lezioni, ha l'obbligo di giustificare presentando il libretto personale all'insegnante della prima ora di lezione che annoterà nello spazio apposito del registro elettronico l'avvenuta giustificazione; l'allievo, che dopo un'assenza si presenta senza giustificazione, viene ammesso provvisoriamente in aula e dovrà presentare giustificazione il giorno successivo, come segnalato dal registro elettronico. La giustificazione deve essere firmata da un genitore o dal legale rappresentante se l'alunno è minorenni, o dallo studente stesso, se maggiorenne. La quinta, decima, quindicesima e ventesima assenza dovranno essere giustificate personalmente o telefonicamente dal genitore. L'informazione alle famiglie sulle assenze e' aggiornata in tempo reale attraverso il registro elettronico. La scuola si riserva il diritto di informare le famiglie anche degli studenti maggiorenni.
2. Ogni assenza di durata superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve essere preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e successivamente giustificata tramite il libretto personale. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti in merito ad assenze prolungate.
3. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di comportamento; esse vengono segnalate tempestivamente dal coordinatore alle famiglie degli studenti interessati.
4. Le uscite fuori orario dall'istituto sono autorizzate di norma solo a partire dalla penultima ora di lezione, se firmate dal genitore sull'apposito tagliando del libretto personale e solo in via eccezionale; le richieste vanno presentate per l'autorizzazione al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, entro la prima ora di lezione. L'alunno che entra in ritardo non può chiedere, di norma, di uscire in anticipo.
Chi intende uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall'istituto solo se accompagnato da un genitore (o da un suo delegato) o, se possibile, attendere il termine delle lezioni nel locale infermeria.
5. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora si renda necessario congedare da scuola gli studenti prima del termine delle lezioni.
6. Qualora l'istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, l'orario delle classi potrà essere variato in entrata ed in uscita. La comunicazione di tale variazione d'orario, salvo casi eccezionali, viene data entro il giorno precedente tramite il libretto personale degli studenti e il



registro elettronico di classe (nella sezione annotazioni). Il docente, che notifica agli studenti la comunicazione della presidenza, è tenuto a far trascrivere l'avviso sul libretto; la presidenza inserisce la comunicazione sul registro elettronico.

Art. 41. Permessi per problemi di trasporto

1. Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata.
2. I permessi permanenti sono inseriti e visibili dal registro elettronico, con l'indicazione dei giorni nei quali sono concessi; un ulteriore elenco cartaceo dei nominativi degli alunni che fruiscono di tali permessi è reso disponibile alle classi.

Art. 42. Astensione collettiva dalle lezioni, autogestione ed occupazione

1. L'astensione collettiva dalle lezioni è generalmente considerata assenza ingiustificata. In caso di comportamento scorretto degli alunni (assenze strategiche), il Consiglio di classe decide gli opportuni provvedimenti disciplinari.
2. I genitori o i rappresentanti legali degli alunni sono tenuti comunque a comunicare alla presidenza di essere a conoscenza della partecipazione degli alunni all'astensione collettiva. In caso di astensione collettiva prolungata per più giorni, il Dirigente Scolastico stabilisce di volta in volta le modalità di riammissione.
3. Le manifestazioni di protesta degli alunni che si concretizzano nell'autogestione dell'attività didattica e nell'occupazione dell'istituto non possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Tali fenomeni possono configurare violazione di legge ai sensi dell'art. 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità).

Art.43. Deroghe alla frequenza (art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 75% dell'orario annuale personalizzato”, cioè del monte ore annuale delle lezioni/orario complessivo di tutte le discipline.

Pertanto ai fini della valutazione finale di ciascuno studente l'anno scolastico si ritiene valido solo se lo studente non supera un tetto massimo del 25% di assenza dalle lezioni, in particolare:

- Per gli ordinamenti che prevedono 25 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $825 \times 0.75 = 619$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 206 ore
- Per gli ordinamenti che prevedono 27 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $891 \times 0.75 = 668$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 223 ore
- Per gli ordinamenti che prevedono 28 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $924 \times 0.75 = 693$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 231 ore
- Per gli ordinamenti che prevedono 29 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $957 \times 0.75 = 718$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 239 ore
- Per gli ordinamenti che prevedono 30 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $990 \times 0.75 = 742$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 248 ore
- Per gli ordinamenti che prevedono 32 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $1056 \times 0.75 = 792$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 264 ore
- Per gli ordinamenti che prevedono 33 ore settimanali di lezione - monte ore annuale $1089 \times 0.75 = 817$ ore di frequenza - Ore assenza massime = 272 ore

Per gli studenti che non si avvalgono dell'ora di religione e non svolgono l'ora alternativa, si applica la percentuale su un monte ore annuale ridotto.

2. Le possibili deroghe dalla percentuale di assenze consentite, deliberate dal Collegio dei Docenti in riferimento a quanto indicato nella C.M. 20/2011, sono previste per le assenze dovute a:
 - gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;



- partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
 - situazioni specifiche relative a studenti con Bisogni Educativi Speciali, documentati nei piani educativi personalizzati e individualizzati.
3. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Capo IV - Codice disciplinare degli studenti

Art.44. – Principi generali

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art.45. - Sanzioni disciplinari, organi competenti e procedure del procedimento disciplinare

1. Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità dell'infrazione disciplinare - principio di proporzionalità - e, in caso di recidiva, ispirate al principio di gradualità.
2. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
3. Agli studenti il cui comportamento risulta in contrasto con i doveri elencati nel Titolo IV - Capo II e nell'art. 3 del D.P.R. 249/1998 "Statuto delle studentesse degli studenti e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. 235/2007), vengono irrogate le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo verbale, da annotarsi sul registro di classe, per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione, scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanza ai doveri di diligenza e puntualità;
 - b) richiamo/ammonimento scritto per scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuo durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
 - c) allontanamento dalla scuola per meno di cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloqui ed offesa ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri;
 - d) allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente;
 - e) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale;
 - f) allontanamento dalla scuola per una durata superiore a quindici giorni, comunque commisurata alla gravità del reato, ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, nei seguenti casi: reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; atti pericolosi per l'incolumità delle persone; violenza intenzionale; uso o spaccio di



- sostanze psicotrope; atti e molestie di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.
- g) Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
4. Il Regolamento di disciplina degli alunni, che sintetizza in forma di tabella le infrazioni e le relative sanzioni e procedure, costituisce parte integrante del presente regolamento come Allegato 1.
5. Gli organi collegiali competenti a irrogare i provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
- L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a).
 - Il consiglio di classe decide sulle sanzioni e sui provvedimenti che prevedono l'ammonizione scritta, di cui alla lettera b) e l'allontanamento dalla scuola per periodi non superiori ai quindici giorni, di cui alle lettere c), d) ed e). Quando esercita la competenza in materia disciplinare il consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi.
 - Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola per più di quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, di cui alle lettere f) e g).
 - Il consiglio di classe è tenuto a dare comunicazione scritta alla famiglia dello studente di ogni sanzione disciplinare irrogata; la comunicazione è firmata contestualmente dal coordinatore di classe e dal Dirigente Scolastico.
 - Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p..
 - Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. I procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti seguono la seguente procedura:
- Le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, e rilevata dal personale, da parte dello studente incolpato.
 - Per le sanzioni che prevedono una sospensione dalle lezioni, il coordinatore di classe acquisisce le motivazioni da parte degli studenti, tramite consegna di contestazione scritta, a cui gli interessati devono rispondere entro 5 giorni e comunque prima della riunione del consiglio di classe.
 - Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti indicati dallo stesso; il contraddittorio a difesa avviene durante la riunione dell'organo collegiale competente, che viene verbalizzata.
 - La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa; più la sanzione è grave e più è necessario il rigore motivazionale. In particolare, per le sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dalla scuola, nel verbale e nell'atto con cui il provvedimento viene comunicato, è necessario:
 - descrivere i fatti e gli elementi concreti dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente,
 - giustificare la decisione in merito al numero di giorni di allontanamento, che deve essere tale da evitare il superamento implicito ed automatico dell'orario minimo



- di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico:
- in termini di proporzionalità rispetto al numero di recidive, al numero di mancanze disciplinari, afferenti ai diversi campi (doveri scolastici, rispetto delle persone, rispetto degli ambienti ed attrezzature, rispetto delle norme di sicurezza), al permanere dell'eventuale situazione di pericolo per la comunità scolastica (per le sanzioni di cui alle lettere d), e), f) e g))
 - in termini di gradualità, relativamente ad eventuali precedenti sanzioni
- far riferimento agli indicatori/parole chiave segnalate nel regolamento di disciplina degli alunni, di cui al punto n. 4.
 - esplicitare le motivazioni per cui non siano esperibili interventi per il reinserimento nella comunità scolastica durante l'anno, per sanzioni di cui alla lettera g).
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
 - Alle riunioni degli organi competenti sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del consiglio della classe dello studente per cui è stata attivata la procedura.
 - Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto, non è consentita l'astensione. In caso di parità non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare ed il procedimento è estinto.
 - Nei periodi di allontanamento inferiori ai 15 gg. deve essere garantito un rapporto scuola – famiglia che prepari al rientro nella comunità scolastica; nei periodi di allontanamento superiori ai 15 gg. deve essere garantito un rapporto scuola – famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria per un percorso di recupero educativo.

Art. 46 – Impugnazioni - Organo di garanzia

1. Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
2. L'organo di garanzia composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente, da uno studente e da un genitore, designati dal Consiglio d'Istituto, e resta in carica 3 anni. Oltre ai membri effettivi, il Consiglio d'Istituto nonima anche un membro supplente per ciascuna componente: i membri supplenti subentrano in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) o assenza inderogabile dei membri effettivi.
3. Il ricorso all'Organo di garanzia deve essere inoltrato in forma scritta al Capo d'Istituto, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione disciplinare. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
4. L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza dei voti validamente espressi; non è consentita l'astensione.
5. L'Organo di Garanzia è competente sulle eventuali controversie in merito all'applicazione del regolamento.
6. Stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Art. 47 - Conversione delle sanzioni

1. Nel caso l'organo sanzionante lo preveda e su richiesta dello studente, e' possibile chiedere la conversione delle sanzioni della tipologia a), b), c) e d) di cui all'Art. 45, in attività in favore della scuola (riordino laboratori, servizio biblioteca, pulizia ambienti, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, riordino di archivi, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, attività di ricerca, produzione di elaborati - composizioni scritte o artistiche - che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola).
2. Tali attività, individuate dall'organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della



- personalità dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura.
3. La conversione delle sanzioni disciplinari in attività alternative o l'accompagnamento delle stesse con misure accessorie di natura sociale e culturale costituisce un momento in cui si realizza e concretizza l'alleanza educativa tra studenti, famiglie ed operatori scolastici, al fine di condividere le regole e i percorsi di crescita degli alunni, far acquisire le competenze trasversali di cittadinanza, formando cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Delibera n. 25 del Consiglio d'Istituto del 13.06.2017